

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° DICEMBRE 1958 SULLA PROROGA
CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI NAZIONALI 22 GIUGNO 1949, 12 GENNAIO 1951,
1° APRILE 1953, 29 MARZO 1956 E 1° FEBBRAIO 1957 RELATIVI AI DIRIGENTI
DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.**

Il giorno 1° dicembre 1958 in Milano

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artoni*

e

LA FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Prosoni*: si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente accordo riguarda le Imprese di assicurazioni rappresentate dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e i Dirigenti da esse dipendenti in servizio alla data di stipulazione dell'accordo stesso.

Art. 2.

L'accordo nazionale 22 giugno 1949, i verbali di accordo 12 gennaio 1951, 1° aprile 1953, 29 marzo 1956 e 1° febbraio 1957 e gli allegati ai predetti accordi, sono richiamati in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Il punto 4 del verbale di accordo 1° aprile 1953 riguardante le anzianità convenzionali viene modificato come segue:

« Art. 12-bis. — Al Dirigente, cittadino italiano, assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, saranno riconosciute, ai soli effetti delle anticipazioni di scatti, di cui all'art. 2 del verbale di accordo 1° febbraio 1957, le seguenti anzianità convenzionali:

a) un anno ai decorati di medaglia o di croce al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) un anno ai mutilati o invalidi di guerra;

c) l'intero periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, in campagne di guerra riconosciute dallo Stato;

d) l'intero periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazioni; la metà del periodo di prigionia agli altri combattenti.

Le anzianità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono cumulabili.

Al Dirigente che abbia diritto ad anzianità convenzionali per un periodo inferiore a sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se l'interessato non presenterà la relativa documentazione all'atto dell'assunzione. Qualora l'interessato consegna il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il rapporto di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.

Disposizione transitoria

« Art. 12-bis/1. — Al Dirigente in effettivo servizio al 1° dicembre 1958 verranno riconosciute le anzianità convenzionali di cui al precedente art. 12-bis sempreché l'Impresa non ne abbia già tenuto conto. In tale caso le anzianità convenzionali già accordate si intendono assorbite fino alla concorrenza di quelle contemplate dal suaccennato articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 12-bis decorreranno, per i Dirigenti in servizio, dal 1° dicembre 1958.

Disposizione particolare

Art. 12-bis/2. — Il trattamento di cui all'art. 12-bis si applicherà, a far data dal 1° dicembre 1958, anche ai Dirigenti delle Assicurazioni d'Italia e della Fiumeter, in servizio a quella data, secondo i seguenti criteri:

a) sarà riconosciuto al Dirigente un anticipo di scatto pari alla differenza tra l'anticipo stabilito, per la situazione in cui si trova il Dirigente stesso, dal citato art. 12-bis, e quello stabilito, per la medesima situazione, dalle disposizioni precedentemente in vigore e ciò indipendentemente dal modo e dalla misura in cui quelle disposizioni abbiano operato a favore del dirigente interessato, ma in relazione alla posizione che esso aveva nel suo grado:

b) qualora il Dirigente avente diritto ad anticipo di scatto in base a quanto sopra si trovasse nella più elevata classe del suo grado e, quindi, la differenza di anticipo di scatto riconoscibile a suo favore non operasse in alcun modo, egli potrà usufruire dell'anticipo suddetto nel nuovo grado, qualora a questo venisse promosso o in quanto il medesimo comportasse la possibilità di riconoscimento di ulteriori scatti.

Art. 12-bis/3. — Le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se l'interessato non denuncerà il relativo titolo entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo

Nota a verbale

Agli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale, di cui all'art. 12-bis dell'accordo stipulato in data odierna, il periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio ».

Art. 4.

L'art. 12 dell'accordo economico 22 giugno 1949 riguardante le « ferie » viene sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 12. — Nel corso di ogni anno solare, il Dirigente usufruirà di un periodo di ferie retribuito della durata di un mese.

Art. 12/1. — Per la frazione di anno, corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, il Dirigente usufruirà di un periodo di ferie pari a due giorni per ogni mese di servizio, col massimo di 20 giorni.

Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro per recesso da parte dell'Impresa, a norma dell'art. 2118 Codice civile, avvenga dopo il primo trimestre dell'anno il Dirigente usufruirà di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure della corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse.

Il periodo di ferie è continuativo. Comprende i giorni festivi e semifestivi, ad eccezione di quelli che coincidono con l'inizio o con la fine delle ferie stesse.

Art. 12/2. — Può essere disposta l'interruzione delle ferie, nel qual caso spetta il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'interruzione, fermo restando il diritto al completamento delle ferie.

Ove esigenze del servizio lo impongano o in via eccezionale possono essere sostituiti al periodo feriale riposi più brevi purché complessivamente si raggiunga il periodo annuale stabilito.

Art. 12/3. — Nel caso di assenza dal servizio, esclusa quella dovuta a malattia per un periodo non superiore ai sette mesi, il periodo di ferie spettante, viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, non vanno computati nella durata delle ferie.

Nota a verbale

Il periodo di un mese di ferie di cui all'art. 12 del presente accordo, sarà considerato di giorni 31 ».

Art. 5.

L'art. 13 dell'accordo economico 22 giugno 1949 riguardante il trattamento in caso di malattia viene sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 13. — Il Dirigente che si assenta per malattia deve presentare, nel più breve tempo possibile il certificato medico.

In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, l'Impresa conserva il posto al Dirigente per il periodo di:

a) mesi 8 al Dirigente che abbia una anzianità sino a 5 anni; b) mesi 16 al Dirigente che abbia una anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti e 15 anni; c) mesi

22 al Dirigente che abbia una anzianità di servizio tra i 15 anni compiuti e i 20 anni; d) mesi 24 al Dirigente che abbia una anzianità di servizio oltre i 20 anni.

Durante l'interruzione del servizio, viene corrisposta l'intera retribuzione complessiva per la metà del periodo rispettivamente fissato alle lettere a) b), c) e d) e metà della retribuzione per il rimanente periodo.

Quando la retribuzione sia stata ridotta in conseguenza dell'applicazione del paragrafo precedente, le mensilità aggiuntive saranno corrisposte in misura ridotta in ragione del rapporto tra la retribuzione globale effettivamente percepita dal Dirigente nel trimestre di scadenza di dette mensilità e quella che egli avrebbe normalmente dovuto percepire.

Trascorso il periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto senza necessità di disdetta ma con l'obbligo della corresponsione delle indennità di licenziamento.

Art. 13/1. — Nel caso di successive malattie, a ciascuna di esse verrà applicato il trattamento di cui all'articolo precedente. Le ricadute nella medesima malattia sono considerate come unica malattia, a meno che non si interponga, tra l'una e l'altra manifestazione morbosa, un intervallo di almeno quattro mesi, in caso di ricadute nella stessa malattia verificatesi entro quattro mesi dalla precedente manifestazione, il Dirigente avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui all'articolo precedente e il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione di quanto disposto al precedente art. 12/3.

Art. 13/2. — L'Impresa ha il diritto di accertare, a mezzo di un medico da essa incaricato, l'esistenza della malattia e di controllarne il decorso.

In caso di contestazione sul giudizio del medico circa la possibilità da parte del Dirigente di riprendere il servizio, la decisione inappellabile sarà deferita a una commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due. In caso di mancato accordo, il terzo sanitario è nominato dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici.

Le spese per il giudizio della Commissione sono a carico della parte soccombente ».

Art. 6.

L'art. 16 dell'accordo economico 22 giugno 1949 e il punto 6 del verbale di accordo 1° aprile 1953 riguardanti il « preavviso » sono sostituiti dal seguente articolo:

« Art. 16. — Agli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi il caso di dimissioni e quello di giusta causa, le Imprese dovranno osservare i seguenti termini di preavviso:

fino a 5 anni di servizio	mesi 3
dal 5° anno compiuto a 10 anni di servizio »	5
dal 10° anno compiuto a 15 anni di serv. »	7
dal 15° anno compiuto a 20 anni di serv. »	9
oltre 20 anni compiuti di servizio . . . »	12

Il Dirigente dimissionario dovrà dare all'Impresa un preavviso di mesi due indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso, deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio: qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio ».

Art. 7.

I « limiti » di cui all'art. 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949, modificati col punto 8 del verbale di accordo 12 gennaio 1951, col punto 7 del verbale di accordo 1° aprile 1953 e con l'art. 3 del verbale 1° febbraio 1957, vengono elevati alle seguenti misure:

in caso di dimissioni o di risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 6.100.000
Dirigente di 4° e 5° grado	» 6.900.000
Dirigente di 6° grado e oltre	» 7.700.000

in caso di morte, invalidità assoluta permanente o quiescenza o dopo compiuti i 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età:

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 7.300.000
Dirigente di 4° e 5° grado	» 8.600.000
Dirigente di 6° grado e oltre	» 10.100.000

nel caso di cui al terz'ultimo comma dell'art. 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949 (dimissionario proveniente dalla categoria impiegatizia che non ha maturato l'anzianità minima contrattuale):

Dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 5.600.000
Dirigente di 4° e 5° grado	» 6.400.000
Dirigente di 6° grado e oltre	» 7.000.000

Art. 8.

Sono esclusi dall'applicazione del presente verbale di accordo le Imprese associate all'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'Associazione stessa e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, i Dirigenti del quale sono regolati da norme diverse.

Art. 9.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1958 e scade il 31 luglio 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdetto, da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

DICHIARAZIONI ALLEGATE AL VERBALE DI ACCORDO 1° DICEMBRE 1958

La F.N.D.I.A. dichiara di insistere nella sua tesi secondo cui i « limiti » contrattuali sono aboliti dalla legge 9 novembre 1950, n. 970.

L'A.N.I.A. dichiara di non condividere tale tesi ritenendo che la abolizione si riferisce esclusivamente al trattamento di legge e non sia applicabile ove sussistano convenzioni contrattuali più favorevoli.

La F.N.D.I.A. contesta che nella specie ricorra la ipotesi di convenzione contrattuale più favorevole per il che, in ogni caso, rimane ferma la sua precedente dichiarazione.

In conseguenza delle dichiarazioni di cui sopra le parti — senza pregiudizio dei rispettivi contrastanti punti di vista — si danno reciprocamente atto che i « limiti » di cui all'art. 7 del presente contratto non avranno valore qualora risulti che la già citata legge 9 novembre 1950, n. 970, contenga l'abolizione dei « limiti » contrattuali o comunque i « limiti » vengano aboliti da eventuali successive disposizioni legislative.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO